



invio esclusivamente a mezzo e-mail

*Prot. n. 7876 del 20.2.2020*

A tutto il Personale dipendente a mezzo email istituzionale e  
ove necessario per il tramite dei Sigg.ri Dirigenti

Segretario Generale e Dirigente Dipartimento Affari  
Generali

Dr.M.Di Rocco

Dirigente del Dipartimento Attività Economico - Finanziarie  
ed Amministrative ( per gli altri Servizi del Dipartimento )

Dr.ssa Laura Felici

Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio  
Arch.Luca Lozzi

Dirigente del Dipartimento della Vigilanza e della Polizia  
Locale

Magg.re Michele Lamanna

Ai Responsabili dei Servizi Autonomi:

Servizio Autonomo Politiche Sociali: Dr.ssa F.Moreschi

Servizio Autonomo Politiche Educative: Dr.ssa E.Bossetti

Servizio Autonomo Fondazione ICM : Dr.P.Togninelli

Ai Responsabili Tutti

e p.c. Al Sindaco

**Oggetto : PROROGA OPZIONE DONNA 2020  
CIRCOLARE INPS 18 DEL 07.02.2020**

In relazione alla proroga opzione donna per il 2020 ( già comunicata da quest'Ufficio nella nota informativa di carattere generale circa misure previste in legge di bilancio 2020) approvata nella legge n.160 del 27.12.2019 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 " in vigore dal 01° gennaio 2020 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2019 numero 304 , si informa il personale dipendente che l'Inps ha pubblicato sul tema la circolare Inps 18 del 07.2.2020.

Nello specifico , la suddetta proroga rende possibile l'accesso alla misura anche alle lavoratrici nate sino al 31 dicembre 1961 che raggiungono il requisito contributivo di 35 anni entro il 31.12.2019 , ampliando quindi la platea delle lavoratrici dipendenti ( fino al 31.12.1960 per le lavoratrici autonome ) .

Al fine del raggiungimento del requisito contributivo dei 35 anni di contributi sono validi i contributi obbligatori , volontari , da riscatto e quelli figurativi , fatta eccezione per i contributivi figurativi di Naspi e malattia per le lavoratrici del settore privato .



prot. n. 7876 del 20.2.2020

Bloccato anche per questa misura l'adeguamento alla speranza di vita e si precisa non vi rientrano le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, di cui all'art. 2, co. 26 della L. 335/1995.

Altro fattore da considerare per chi intendesse accedere all'opzione donna è la **decorrenza del primo assegno pensionistico**, in quanto tale tipologia di prestazione soggiace ancora alla c.d. **finestra mobile**, che prevede un meccanismo in base al quale l'erogazione avviene:

- **dopo 12 mesi** dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti, ovvero;
- **dopo 18 mesi** per le autonome.

Da considerare, inoltre, che **non** è possibile ottenere l'opzione donna attraverso il cumulo e la totalizzazione. In altri termini, è vietato sommare i contributi accreditati in gestioni previdenziali diverse, in quanto è consentita la sola totalizzazione dei contributi esteri.

L'opzione donna, inoltre, come per gli anni scorsi, presenta il **meccanismo di calcolo**, che è quello **contributivo**, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 (in genere più penalizzante rispetto al sistema retributivo), vale a dire che il sistema contributivo si applica a prescindere dalla collocazione temporale degli accrediti contributivi.

Si ricorda che per i contributi accreditati prima dell'1 gennaio 1996, si applica generalmente il calcolo retributivo. Ciò si tramuta, dunque, in un taglio pensionistico che potrebbe variare, a seconda del caso specifico, in un ipotetico range che va dal 25 al 35 per cento.

Per ulteriori chiarimenti ed inevitabili approfondimenti in materia, quest'Ufficio resta a disposizione.

In considerazione dell'importanza e dell'interesse diffuso della materia, si invita ogni Responsabile di Servizio a garantire la massima divulgazione e presa visione, con relativa sottoscrizione, da parte del relativo personale assegnato, **DI RUOLO E NON DI RUOLO** anche da parte di coloro che sono assenti alla data attuale dal servizio a qualunque titolo e da parte di chi non è dotato di postazione informatica o con reiterati e accertati problemi di mancata ricezione della posta istituzionale.

Il suddetto atto è disponibile anche in casella di scambio nella sezione " Ufficio trattamento previdenziale " ed è pubblicato sul sito istituzionale del Comune "Amministrazione trasparente - ai sensi del D.Lgsvo 33/2013 nell'apposito link " circolari previdenziali "

Monterotondo, Sede Comunale 17.02..2020

Responsabile del procedimento  
Dr.ssa Muratore Anna

Dirigente del Dipartimento Attività Economico Finanziarie e Amministrative

Dr.ssa L.Felici


Originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente



## Istituto Nazionale della Previdenza Sociale



Circ. 18 al numero 18 del 07-02-2020



**Direzione Centrale Pensioni**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**

Roma, 07/02/2020

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale*

Circolare n. 18

E, per conoscenza,

*Al Presidente*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

**OGGETTO:** **Articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". Proroga della pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26**

**SOMMARIO:** *La presente circolare fornisce indicazioni in merito all'esercizio del diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. "opzione donna", già disciplinato con decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, per il quale la legge di bilancio 2020 ha prorogato i termini per la maturazione dei requisiti necessari entro il 31 dicembre 2019.*

**1. Premessa**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, supplemento Ordinario n. 45/L, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

L'articolo 1, comma 476, della legge in argomento prevede che "all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2020»" (Allegato n. 1).

La disposizione riguarda l'istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne (c.d. opzione donna), estendendo la possibilità di accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018.

La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.

**2. Ambito di applicazione**

La norma in argomento modifica l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente al quale sono state date istruzioni al paragrafo 3 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019.

Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in commento trova applicazione quanto disposto dall'articolo 12 del citato D.L. n. 78 del 2010; pertanto il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:

- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; quindi al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020.

Le lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in commento.

Il trattamento in argomento è liquidato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la citata circolare n. 11 del 2019.

Il Direttore Generale vicario  
Vincenzo Caridi

**Allegato N.1**